

Tar Lazio – sentenza n. 176 dell’11 marzo 2019

Annullata Ordinanza che vieta gli animali in spiaggia durante la stagione balneare

Con sentenza n. 176 dell’11/3/2019, il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza emessa da un Dirigente del Comune di Latina che vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di accedere alle spiagge del litorale durante la stagione balneare (1 maggio- 30 settembre).

Una associazione Onlus ha evidenziato, come l’ordinanza sarebbe in contrasto con i principi espressi in sede regionale ed in particolare dell’art. 16, co. 8, del Reg. regionale.

Infatti, secondo l’associazione ricorrente l’ordinanza oggetto del ricorso impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere senza indicare una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.

Inoltre, rileva la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.

La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se il divieto sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.

Nella fattispecie, la scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.

La motivazione del provvedimento, come previsto dall’art. 3 Legge 241/1990, avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, idonea a verificare anche il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.